



02962-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

MONICA BONI
PALMA TALERICO
GAETANO DI GIURO
FRANCESCO ALIFFI
ANTONIO CAIRO

- Presidente -

Sent. n. sez. 1099/2019
UP - 08/11/2019
R.G.N. 12711/2019

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
nel procedimento a carico di:

nato a

~~moltra~~ PARTE CIVILE.

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ DI ESERC. LA POTESTÀ
GENITORIALE SULLA MIN.

avverso la sentenza del 14/11/2018 della CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
FRANCA ZACCO

che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

udito il difensore di

avvocato CASTIGLIONI MONICA del

foro di RIMINI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso del PG ed
in subordine il rigetto.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 14 novembre 2018 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rimini aveva dichiarato l'imputato colpevole del delitto di omicidio aggravato commesso ai danni di [redacted] ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata aggravante dei motivi abietti e futili, e per l'effetto ha rideterminato la pena in anni 16 di reclusione.

Secondo i giudici felsinei, la sentenza di primo grado aveva erroneamente negato il beneficio nonostante fossero stati acquisiti elementi idonei, sotto diversi profili, a giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio; tale doveva ritenersi, in primo luogo, la confessione dell'imputato: il [redacted] infatti, non solo aveva ammesso l'addebito, ma, ricollegando esplicitamente la causale dell'azione omicidiaria alla sua gelosia, aveva fornito anche la prova dell'aggravante dei motivi abietti e futili che, altrimenti, non sarebbe stata contestata. Il sentimento di gelosia, per quanto immotivato e comunque inidoneo a inficiare la capacità di intendere e di volere, oltre che compatibile con l'applicazione dell'aggravante dei motivi abietti e futili, aveva determinato nell'imputato, a cagione delle pregresse ed infelici esperienze di vita, una condizione, definita dal perito come una «*soverchiante tempesta emotiva e passionale*», senz'altro valutabile favorevolmente ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., al pari della condotta con cui il [redacted] aveva «*in qualche modo tentato di iniziare a risarcire la figlia minore della vittima*», lasciando intravedere una presa di coscienza dell'azione compiuta. Le concesse attenuanti generiche, stante la gravità della condotta, andavano applicate con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante.

2. Avverso la sentenza, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.

2.1. Con il primo denuncia carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, in riferimento alla concessione delle circostanze attenuanti generiche nonché erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62 bis e 90 cod. pen.

Secondo il Procuratore generale sarebbero affetti dall'indicato vizio motivazionale tutti e tre i rilievi che la Corte di appello ha posto a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

In primo luogo, l'affermazione che in assenza della confessione dell'imputato il pubblico ministero procedente non avrebbe neanche potuto contestare l'aggravante dei motivi futili o abietti, poi riconosciuta dal giudice del merito, sarebbe del tutto disancorata dalle emergenze probatorie. La sentenza impugnata e, ancora più nettamente, la pronuncia di primo grado hanno, al contrario, evidenziato l'acquisizione, in epoca precedente alle dichiarazioni del e al suo stesso rintraccio, di una pluralità di elementi dimostrativi del movente dell'azione omicidiaria considerato rilevante per la contestazione dell'aggravante, ossia la gelosia ed il timore parossistico che la interrompesse la relazione sentimentale: la gelosia era stata indicata dal quale casuale dell'azione omicida senza incertezza, sia in ripetuti sms inviati ad una chiromante, sia in una lettera manoscritta indirizzata alla figlia, sequestrata nel corso dell'attività investigativa immediatamente successiva alla scoperta del cadavere della inoltre, la sempre prima della confessione dell'imputato, aveva reso sommarie informazioni in cui, spiegando in dettaglio i rapporti intrattenuti con quest'ultimo nei giorni e nelle ore precedenti l'omicidio, aveva riferito di una serie di confidenze del che davano conto di una gelosia ingiustificata allo stato più estremo.

Parimenti disancorata dagli atti di causa e comunque contraddittoria sarebbe stata la valutazione della Corte territoriale secondo la quale il sentimento di gelosia aveva cagionato nel anche in ragione delle sue pregresse esperienze di vita, una «tempesta emotiva e passionale». I giudici di appello, infatti, non avrebbero preso in considerazione o comunque adeguatamente confutato i dati contenuti nella perizia psichiatrica eseguita del dott. a dire del quale non solo l'imputato non era stato protagonista di esperienze di vita eccezionalmente negative, affrontando nel corso della vita le comuni problematiche emotive di ogni essere umano sia nel campo degli «insuccessi amorosi» che in quelle delle «conflittualità con il contesto ambientale», ma, per di più, il perturbamento del suo stato d'animo al momento del fatto ben poteva essere stato influenzato dall'assunzione di alcol che, come ammesso dallo stesso già in passato, aveva avuto l'effetto di abbassare i suoi freni inibitori e amplificare la rabbia. La Corte non si sarebbe confrontata nemmeno con la valutazione neuropsicologica, cui l'imputato era stato sottoposto nell'anno 2014, che ne attesta una capacità di inibizione delle risposte impulsive superiore alla media. D'altra parte, la ritenuta straordinarietà dell'impulso patito dall'imputato non sarebbe confortata neanche dal tentativo di suicidio compiuto dal subito dopo l'azione omicidiaria se è vero, come ritenuto dalla stessa Corte, che si è trattato di un gesto teatrale seguito da una condizione psichica definita dai

medici del Pronto soccorso in termini non allarmanti. Aggiunge il **Procuratore** ricorrente, concludendo sul punto, che la Corte avrebbe contraddittoriamente valorizzato in senso favorevole all'imputato il medesimo elemento fattuale ovvero lo stato passionale della gelosia che, in linea con la perizia psichiatrica ed in applicazione dell'art. 90 cod. pen., era stato ritenuto idoneo ad integrare l'aggravante di cui all'art. 577 n. 4) in relazione all'art. 61 n. 1) cod. pen. e ad escludere il vizio parziale di mente.

Infine, sarebbe in netta contraddizione con gli atti di causa anche la rilevanza attribuita a quello che la sentenza impugnata indica come «tentativo di inizio di risarcimento nei confronti della figlia della vittima». Il fatto, infatti, si è limitato, sotto il profilo giuridico, a rilasciare in carcere una procura speciale al nipote al fine di procedere alla divisione dei beni ereditati per successione dalla madre, senza tuttavia né specificare la finalità del mandato né entrare in contatto con le persone danneggiate, se non inviando, per di più soltanto dopo avere avuto conoscenza del sequestro conservativo dei suoi beni immobili, alla Direzione della Casa circondariale un manoscritto in cui manifestava la volontà di lasciare *post mortem* i beni alla figlia della vittima; intenzione non seguita da altre condotte positive seriamente indicative della volontà concreta di risarcimento, nonostante l'assenza di ostacoli, tale non potendosi ritenere l'intervento del giudice tutelare compulsato dalle parti civili solo per esprimere un parere sulla richiesta dei fratelli del defunto di addivenire alla divisione dell'immobile in sequestro.

2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione con riferimento al giudizio di equivalenza fra le concesse attenuanti generiche e la riconosciuta aggravante; la Corte di appello non avrebbe indicato in alcun modo le ragioni per cui aveva escluso la valutazione di minusvalenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante nonostante a fondamento delle prime e della seconda sia stato posto il medesimo sentimento valutato negativamente ai fini della sussistenza dell'aggravante e, invece, favorevolmente ai fini del riconoscimento delle generiche, di cui in modo esplicito, a cagione della gravità della condotta è stata esclusa la prevalenza.

3. Con memoria tempestivamente depositata, il difensore di fiducia di **avv. Monica Castiglioni**, ha evidenziato come la Corte di assise di appello abbia riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, valutandole equivalenti alla contestata aggravante, con motivazioni lineari, logiche e giuridicamente ineccepibili che tengono conto di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, offerti dagli atti del processo. Con più specifico riferimento al tentativo di risarcimento, il difensore ha precisato che il defunto non è riuscito nell'intento di lasciare in eredità tutti i suoi beni alla figlia minore della donna

uccisa solo a causa del sequestro disposto dall'autorità giudiziaria e degli ostacoli frapposti dal giudice tutelare e dell'atteggiamento ostruzionistico tenuto da altri coeredi. In ogni caso, le censure esposte nel ricorso sia in ordine alla confessione, immediata e spontanea, sia in ordine alle precarie condizioni psichiche dell'imputato richiedendo valutazioni di merito sono precluse in sede di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La previsione delle circostanze attenuanti generiche ha lo scopo di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, purché comunque si tratti di situazioni e circostanze che effettivamente incidano o sull'apprezzamento dell'entità del reato o della capacità a delinquere dello stesso o su entrambi, sicché la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, ma necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo, Rv. 252900, Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315 e Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640).

La motivazione del giudice del merito in punto di attenuanti generiche in quanto esprime un giudizio di fatto, è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex plurimis Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Ove sia denunciato un vizio motivazionale attinente all'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 62 bis cod. pen., il giudice di legittimità, secondo la linea interpretativa da tempo tracciata dalla giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, non potrà invalidare la decisione impugnata asseverando prospettazioni alternative che si risolvano in una «*mirata rilettura*» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Cass. Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369

del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507), ma sarà tenuto a verificare se il giudice del merito abbia esaminato tutto il materiale a sua disposizione, abbia fornito una risposta esauriente alle obiezioni mosse dalle parti (Sez. 1, n. 3772 del 11/01/1994, Spallina, Rv. 196879), abbia esattamente applicato nell'interpretazione delle prove le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008, Pipa, Rv. 241826). In ogni caso, la Corte di cassazione non potrà mai sovrapporre la propria valutazione a quella operata dai giudici di merito in ordine all'attendibilità delle fonti di prova poiché l'indagine di legittimità, per espressa volontà del legislatore, è limitata a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza che sia possibile dedurre nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099); se è dedotto il vizio di travisamento della prova, il sindacato deve essere esteso anche alla verifica dell'introduzione nella motivazione di informazioni rilevanti che non esistono nel processo o dell'utilizzazione di un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo o dell'omissione della valutazione di una prova decisiva (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Il vizio da ultimo citato deve, tuttavia, risultare dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti processuali specificamente indicati nei motivi di gravame ed è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio travisato od omissivo (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774).

2. Alla luce di tali premesse in diritto, la motivazione della sentenza impugnata, sottoposta al sindacato nei limiti sollecitati dal ricorrente, risulta per un verso, contraddittoria e, per altro verso, apodittica ed illogica con riferimento tutti e tre gli elementi ai quali la Corte di assise di appello ha ancorato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: la confessione della causale risultata decisiva per la contestazione dell'aggravante dei motivi abietti e futili; il sentimento di gelosia che ha determinato nell'imputato una «soverchiante tempesta emotiva e passionale»; il tentativo di risarcimento in favore della figlia della vittima.

2.1. La confessione spontanea e non dettata da intento utilitaristico rientra tra gli elementi positivi valutabili ai fini del riconoscimento del beneficio di cui all'art. 62 bis cod. pen. sempreché abbia una rilevanza significativa nel giudizio di responsabilità; ciò è tanto vero che il beneficio previsto dall'art. 62 bis cod.

pen. può essere legittimamente negato se le dichiarazioni confessorie si sostanzino nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell'accusa o forniscano un apporto probatoriamente inerte o neutro (Sez. 6, n. 6934 del 28/02/1991, Rv. 187671, Sez. 1, n. 42208, del 21/03/2017, Rv. 271224, Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Rv. 271454).

La Corte distrettuale ha attribuito rilevanza alle dichiarazioni confessorie, senza tuttavia fornire una spiegazione congrua delle ragioni della loro rilevanza quale elemento in qualche modo rivelatore di un minor disvalore del reato o di una più contenuta capacità a delinquere dell'imputato o, ancora, di una positiva condotta successiva al reato; ha, infatti, ricollegato il mitigamento del trattamento sanzionatorio non all'ammissione della responsabilità rispetto all'episodio omicidiario, anzi valutata oggettivamente priva di rilevanza probatoria autonoma (si legge a pag. 6 «gli investigatori, una volta scoperto il cadavere della _____ sarebbero facilmente giunti ad individuare nell'imputato il responsabile dell'omicidio»), ma ad una parte specifica delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dall'imputato, quella relativa all'esplicitazione della causale dell'azione omicidiaria, sul presupposto che l'ammissione del _____ di avere commesso l'omicidio per gelosia sarebbe stata decisiva per la contestazione da parte dell'accusa dell'aggravante dei motivi abietti e futili che, riconosciuta in esito al giudizio, ha inciso in modo rilevante sull'apprezzamento complessivo della gravità del reato. Nonostante costituisca il nucleo essenziale della decisione favorevole al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - perché direttamente vertente sull'idoneità delle dichiarazioni ad assurgere ad elemento indicatore della intervenuta resipiscenza dell'imputato e, comunque della meritevolezza della sua condotta susseguente al reato e più in generale di una più limitata capacità a delinquere, secondo i criteri di massima indicati dall'art. 133 cod. pen. - il giudizio sul carattere decisivo delle dichiarazioni dell'imputato ai fini della contestazione di un fatto sanzionato con una pena più grave, è, stato, però, formulato non solo in termini di mera probabilità («fu lo stesso _____ a fornire, sostanzialmente, la prova dell'aggravante ... che verosimilmente non sarebbe stata contestata se egli non avesse parlato della sua gelosia e delle discussioni nell'ultimo fatale incontro»), ma, per di più, sulla scorta di elementi di prova, fattuali e logici, che, seppure non esplicitamente indicati, non appaiono *ictu oculi* coerenti con quelli diffusamente illustrati nella sentenza di primo grado (pagg. 2, 3 e 4), che depongono nel senso opposto ossia nel senso della sussistenza, già in epoca precedente all'interrogatorio dell'imputato, di acquisizioni probatorie sufficienti ad elevare la contestazione dell'aggravante dei motivi abietti e futili.

2.2. Parimenti illogico e contraddittorio è l'iter motivazionale seguito dalla Corte distrettuale per attribuire efficacia attenuante ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen. al sentimento della gelosia nutrito dall'imputato.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la gelosia costituisce uno stato passionale di per sé inidoneo a diminuire o ad escludere la capacità di intendere o volere dell'autore di un reato, a meno che la stessa non derivi da un vero e proprio squilibrio psichico tale da incidere sui processi di determinazione e di auto-inibizione: il che però postula uno stato delirante che, nell'incidere sul processo di determinazione o di inibizione, travolge l'agente in una condotta abnorme e automatica (Sez. 1, n. 37020 del 26/10/2006, Ecelestino, Rv. 235250 e, più di recente, Sez. 6, n. 12621 del 25/03/2010, Rv. 246741); la gelosia, tuttavia, come le altre situazioni psicologiche integranti gli «*stati emotivi o passionali*» menzionati dall'art. 90 cod. pen., può essere presa in considerazione dal giudice ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 1, n. 2897 del 15/11/1982, dep. 07/04/1983, Langella, Rv. 158296 e, più di recente, Sez. 1, n. 7272 del 05/04/2013 Disha Rv. 259160), soprattutto in presenza di circostanze di natura ambientale e sociale che abbiano influito negativamente sullo sviluppo della personalità del reo (Sez. 1, n. 217 del 02/03/1971, Tallarico, Rv. 118050).

Ritiene il Collegio che nell'attribuire rilevanza allo stato passionale della gelosia, il giudice, come per gli altri elementi eventualmente valorizzati ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., deve fornire una razionale giustificazione della scelta compiuta evidenziando senza incorrere in manifesti vizi logici ed evidenti incongruenze: - o la incidenza, necessariamente significativa, dell'accertato stato passionale nella consumazione della fattispecie delittuosa, se il beneficio è concesso per l'apprezzamento della minore gravità del reato secondo i parametri generali fissati dall'art. 133, comma 1, cod. pen., specialmente quelli attinenti al profilo dell'elemento soggettivo e del determinismo psichico dell'evento lesivo; - o il grado di influenza, anche esso significativo, che la gelosia abbia esercitato nel processo motivazionale, condizionando la capacità dell'imputato di reagire e di controllare i freni inibitori, se il beneficio viene, invece, concesso per adeguare la sanzione alla complessiva personalità del reo come delineata dall'art. 133, comma 2, cod. pen. In questa seconda eventualità, peraltro, non può essere ignorata l'eventuale compresenza, insieme con la gelosia, di altri motivi a delinquere, alterazioni caratteriali o di altre circostanze, come lo stato di ubriachezza, comunque incidenti sulla consumazione del reato ma, in ipotesi, non meritevoli di analoga considerazione favorevole.

La Corte territoriale non si è attenuta agli esposti oneri motivazionali; ha prospettato solo come ipotesi la riconducibilità dell'azione omicidiaria ad un

«moto di gelosia» (pag. 5 «anche ammesso che l'azione omicidiaria sia stata cagionata ..») ed ha definito nel capo della sentenza dedicato all'aggravante di cui all'art. 61, num. 1), cod. pen., lo stato passionale di gelosia del ... improvviso e passeggero ... non determinato da un sentimento di profondo attaccamento per una donna con la quale vi erano seri progetti di vita .. espressione di un intento meramente punitivo nei confronti di una donna che si mostrava poco sensibile per le sue fragilità» (pag. 5), valorizzando, a tal fine, la durata limitata della relazione esistente tra l'imputato e la vittima (iniziata poco più di un mese prima dell'omicidio e proseguita con una frequentazione nemmeno evoluta in una convivenza) ed il loro vissuto personale (entrambe «persone mature e con plurime esperienze sentimentali alle spalle e non adolescenti al primo innamoramento»). Ciò nonostante, è pervenuta alla conclusione, intrinsecamente contraddittoria oltretutto assertiva, che tale forma di gelosia, pur nutrita nei confronti di una campagna con cui «non vi era neanche stata la semplice prospettazione di un progetto di vita in comune», abbia, comunque, assunto in concreto le caratteristiche di una «soverchiante tempesta emotiva e passionale» idonea ad incidere sulla misura della responsabilità penale, attenuandola (pag. 6). Per di più, la sentenza impugnata nel valutare la rilevanza della gelosia quale elemento mitigatore della pena non si è nemmeno curata di prendere in esame le conclusioni cui era pervenuto il giudice del primo grado, già investito dalla difesa della questione della rilevanza della gelosia ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Infatti, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rimini, sulla base delle precise acquisizioni probatorie richiamate dal ricorrente - oltre all'accertamento peritale (che aveva escluso pregresse esperienze di vita del ... in qualche modo idonee per la loro eccezionalità a giustificare l'insorgenza di uno stato passionale alterato) e alla valutazione neuropsicologia del 2014 (che aveva attestato una buona capacità di autocontrollo), le dichiarazioni rese dall'imputato sul collegamento tra l'assunzione di alcol e la perdita di autocontrollo (cfr. 13 e seg. della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rimini) - non solo aveva valutato la gelosia nutrita dall'imputato come «avulsa dalla situazione concreta e dalle reali dinamiche del rapporto di coppia» e, soprattutto, «priva di consistenza obbiettiva e concreta che consenta un collegamento logico con la condotta di reato», ma aveva collegato l'impulso violento sfociato nel gesto omicidiario anche ai «fumi dell'alcol».

2.3. Quanto al risarcimento dei danni, terzo elemento favorevolmente valutato ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, esso è richiamato dalla Corte distrettuale senza ulteriori precisazioni, ma con l'uso di una espressione non del tutto intelligibile («l'imputato in qualche modo ha

tentato di iniziare a risarcire la figlia minore della vittima e tale comportamento lascia intravedere una presa di coscienza ..») e senza spiegare le ragioni che hanno in concreto impedito il pur tentato risarcimento. In tal modo, l'assunto si sottrae a qualunque verifica di congruità, mentre, per consentire il necessario controllo motivazionale, sarebbe stato necessario esplicitare con quali modalità ed in che misura l'imputato abbia provveduto a ristorare i danneggiati e perché non vi sia riuscito, altrimenti non è possibile comprendere il giudizio positivo, in termini di quanto meno di resipiscenza, che la Corte in tal modo pone a fondamento delle concesse generiche in maniera del tutto assertiva.

3. Il secondo motivo, relativo al giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante dei motivi abietti e futili, deve ritenersi assorbito.

4. Gli evidenziati errori logici ^{ed} evidenti contraddizioni impongono l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di assise appello di Bologna, che, pur in piena libertà cognitiva, procederà ad una nuova compiuta rivalutazione circa la concedibilità delle menzionate attenuanti tenendo conto dei rilievi sopra formulati.

5. Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge in relazione alla minore età della parte civile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Bologna. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge.

Così deciso, in Roma in data 8 novembre 2019.

Il Consigliere estensore

Francesco Aliffi

Il Presidente

Monica Boni

